

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ E INIZIATIVE AL PARCO DI MONZA IN OCCASIONE DI SAN GIOVANNI 2019 - CIG 7798879E88

Articolo 1 - Oggetto

Costituisce oggetto della presente procedura la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione di una manifestazione composta da uno spettacolo pirotecnico con accompagnamento musicale (spettacolo piromusicale) e da attività e iniziative di genere diverso in occasione della celebrazione di San Giovanni, patrono di Monza.

Articolo 2 - Luogo e periodo di svolgimento

La manifestazione dovrà svolgersi al Parco di Monza, nell'area antistante Villa Mirabello, precisamente lungo via Mirabello e nel prato cosiddetto ex Ippodromo come specificato nell'Allegato A.

La manifestazione dovrà svolgersi, in concomitanza di San Giovanni patrono di Monza, sabato 22, domenica 23 e lunedì 24 giugno 2019.

Articolo 3 - Durata

L'espletamento del servizio di cui al precedente art. 1 decorrerà dalla data di comunicazione di inizio servizio fino alla fine della conduzione della manifestazione e non può essere tacitamente rinnovato.

Articolo 4 - Valore della concessione

Il valore della concessione del servizio oggetto del presente capitolato è stimato in € 100.000,00 oltre 22 % IVA.

Articolo 5 - Corrispettivo ed altre entrate

A garanzia del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario il Comune corrisponderà all'Aggiudicatario un corrispettivo integrativo di € 49.000,00 più 22 % IVA (importo a base d'asta soggetto a ribasso in sede di gara).

Per consentire la sostenibilità finanziaria della manifestazione è data possibilità all'Aggiudicatario di ricavare copertura dei costi da:

- iniziative di genere diverso con partecipazione a pagamento degli utenti;
- somministrazione di cibi e bevande dietro corrispettivo da parte degli utenti;
- attività di vendita di prodotti e articoli dietro corrispettivo da parte degli utenti;
- reperimento sponsor e raccolta pubblicitaria sul materiale di comunicazione.

Le suddette attività di somministrazione cibi e bevande e di vendita potranno occupare complessivamente max il 30 % del totale dell'area.

Prima dell'avvio della manifestazione, l'Aggiudicatario fornirà al Comune elenco completo dei soggetti con attività di somministrazione cibi e bevande e dei soggetti con attività di vendita di

prodotti e articoli.

Il Comune si riserva la facoltà di approvazione dei suddetti soggetti previa verifica di possibili pregiudizi alle finalità della manifestazione.

In caso di annullamento dell'intera manifestazione per cause di forza maggiore (maltempo ecc.), concordato tra le parti entro le ore 16 di mercoledì 18 giugno, il Comune corrisponderà all'Aggiudicatario il 50 % (cinquanta per cento) del corrispettivo, così come desunto dall'offerta aggiudicataria.

In caso di annullamento dell'intera manifestazione o di singole iniziative per cause di forza maggiore (maltempo ecc.), concordato tra le parti dopo le ore 16 di mercoledì 18 giugno, il Comune corrisponderà all'Aggiudicatario il 100 % (cento per cento) del corrispettivo, così come desunto dall'offerta aggiudicataria.

In entrambi i casi (annullamento prima delle ore 16 del 18 giugno o dopo le ore 16 del 18 giugno), il Comune si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario l'organizzazione di altra iniziativa, di pari importo a quella oggetto della presente procedura, in periodo da concordare in contraddittorio con l'Aggiudicatario, al netto dei costi effettivamente sostenuti dall'Aggiudicatario per l'organizzazione dell'evento di cui al presente Capitolato e non riutilizzabili in altra occasione.

Articolo 6 - Obiettivi, finalità e caratteristiche della manifestazione

La manifestazione dovrà avere finalità culturali e ricreative; nel suo insieme, dovrà essere un momento di festa e intrattenimento per il tempo libero e dovrà rivolgersi a tutti i target (famiglie, bambini, giovani; cittadini, turisti italiani e stranieri ecc.).

In particolare, la manifestazione dovrà ispirarsi alla tradizione delle feste di San Giovanni e rimandare a uno degli elementi fondamentali della tradizione, il falò, richiamato in chiave moderna dallo spettacolo piromusicale.

Articolo 7 - Prestazioni minime richieste

Con riferimento agli obiettivi, finalità e caratteristiche del precedente art. 6, l'Aggiudicatario dovrà garantire le seguenti prestazioni minime.

7.1 Spettacolo piromusicale

Lo spettacolo piromusicale dovrà svolgersi, in orario serale, lunedì 24 giugno e prevedere:

- durata minima di 20 minuti (pause e parlato esclusi);
- utilizzo massa attiva per almeno 600 kg;
- presentatore/speaker per intrattenimento degli spettatori prima e dopo lo spettacolo e in caso di interruzione temporanea dello stesso (diradamento fumi ecc.);
- diffusione musica di intrattenimento prima e dopo lo spettacolo (almeno 1 ora).

In caso di maltempo, si deve prevedere un rinvio dello spettacolo al successivo giorno 25 giugno. In caso di maltempo anche il 25 giugno lo spettacolo sarà annullato.

Lo spettacolo piromusicale dovrà essere **gratuito per la cittadinanza**.

L'Aggiudicatario fornirà al Comune elenco dettagliato del materiale pirotecnico utilizzato (tipo, descrizione, calibro, quantità, massa attiva).

7.2 Altre iniziative

L'aggiudicatario dovrà realizzare almeno le seguenti iniziative:

- attività per bambini i giorni 22, 23 e 24 giugno;
- uno spettacolo serale, musicale o dj set, i giorni 22 e 23 giugno.

Le suddette iniziative e attività potranno essere a pagamento per la cittadinanza.

7.3. Promozione e comunicazione

L'aggiudicatario dovrà garantire la promozione e la comunicazione della manifestazione, attraverso la redazione dei testi, la progettazione grafica e la stampa del materiale di comunicazione.

Tutti i prodotti grafici sono realizzati e resi pubblici solo a seguito dell'approvazione del Comune.

Ai fini di una idonea attività di promozione turistica da parte del Comune, i materiali promozionali dovranno essere resi disponibili entro 15 (quindici) giorni dall'inizio della manifestazione (22 giugno 2019). Pertanto, il programma definitivo delle attività dovrà essere consegnato almeno 20 (venti) giorni dall'inizio della manifestazione (22 giugno 2019).

Tutti i prodotti grafici realizzati divengono proprietà del Comune. L'aggiudicatario consegnerà al Comune i file elettronici dei prodotti grafici realizzati.

L'aggiudicatario, nel caso realizzi filmati video della manifestazione, si impegna a concederli al Comune, senza riferimenti agli sponsor, per usi istituzionali.

È fatto divieto all'aggiudicatario utilizzare i suddetti prodotti grafici o video, ovvero fornirli a terzi, senza preventiva autorizzazione del Comune.

Articolo 8 - Utilizzo delle aree

Le aree, indicate al precedente art. 2 e nell'Allegato A, saranno utilizzabili da lunedì 17 giugno fino a due giorni seguenti la realizzazione dello spettacolo piromusicale, compresi i tempi per consentire le operazioni di allestimento e smontaggio delle strutture.

Potranno essere utilizzate altre aree del Parco del Monza per iniziative temporanee (per esempio, corsa podistica) limitatamente al loro tempo di svolgimento.

Articolo 9 - Impegni dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di organizzare il servizio con capitali, mezzi, personale ed organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle norme di cui al presente Capitolato, di tutte le disposizioni di legge relative alle entrate oggetto dell'affidamento, nonché delle disposizioni contenute nei relativi Regolamenti Comunali, nei provvedimenti approvati e assunti dagli Organi di Governo e/o gestione dell'Ente.

L'aggiudicatario dovrà fornire un servizio cosiddetto "chiavi in mano". Escluso quanto a carico del Comune specificato nel successivo art.10, è a carico dell'aggiudicatario tutto quanto necessario alla realizzazione della manifestazione.

Si fornisce qui un elenco a solo titolo esemplificativo e non esaustivo:

- progettazione, organizzazione e realizzazione;
- fornitura, trasporto, installazione e successiva rimozione materiali ed esecuzione nel complesso;

- fornitura, trasporto, allestimento e successiva rimozione delle strutture e infrastrutture tecniche;
- richiesta alle autorità competenti dell'autorizzazione accensione fuochi (rilascio licenza ex art.57 TULPS);
- espletamento pratiche CCV;
- richiesta permessi transito automezzi;
- richiesta occupazione suolo pubblico;
- espletamento pratiche SIAE e SCF (Società Consortile Fonografici) e regolarizzazione corrispettivi dovuti;
- richiesta autorizzazione in deroga ai limiti del Regolamento per attività rumorosa temporanea;
- espletamento pratica SCIA e autorizzazioni Asl per somministrazione cibo e bevande,
- gestione di tutti i rapporti contrattuali relativi all'organizzazione e realizzazione della manifestazione;
- gestione dei rapporti contrattuali relativi alle sponsorizzazioni e alla raccolta pubblicitaria sul materiale di comunicazione;
- gestione delle pratiche per licenze e autorizzazioni di legge;
- tutte le attività connesse alla realizzazione degli impianti elettrici e alle richieste di forniture straordinarie necessarie per gli eventi proposti e concordati;
- assistenza durante lo svolgimento della manifestazione;
- personale per lo svolgimento delle attività di controllo;
- servizio di vigilanza diurna e notturna delle strutture e degli allestimenti;
- progettazione grafica e stampa del materiale di comunicazione;
- pagamento del servizio di pubblica affissione e dell'imposta di pubblicità temporanea;
- pagamento della tassa sui rifiuti giornaliera (TARIG);
- cessazione di ogni emissione sonora dopo le ore 01.00.

Riguardo allo spettacolo piromusicale, nello specifico, l'Aggiudicatario dovrà inoltre provvedere a:

- a) bonifica dell'area dalla ricaduta di residui degli artifici sparati;
- b) pulizia straordinaria dell'area dello spettacolo (area fuochi e area pubblico);
- c) dichiarazione che i residui degli spari non inquineranno il manto erboso ovvero lo stesso potrà essere utilizzato come foraggio e alimentazione di bestiame;

Le operazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno essere effettuate entro n. 48 ore dal termine della manifestazione.

L'Aggiudicatario dovrà farsi carico di tutti gli interventi relativi alla sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica, secondo la normativa vigente ed eventuali specifiche disposizioni delle autorità competenti (Prefettura, Commissariato PS): illuminazione percorsi di accesso e area spettacolo pirotecnico, cabine wc a gestione chimica, transennamento area, punti di controllo e personale per controlli (in loco e nei punti di accesso all'area), servizio di soccorso sanitario tramite PMA (Posto Medico Avanzato), servizio di vigilanza antincendio tramite squadra di Vigili del Fuoco, estintori, ecc.

Articolo 10 - Impegni del Comune

Sono a carico del Comune:

- il coordinamento con le Forze dell'Ordine e tra gli uffici comunali;
- la promozione attraverso i canali istituzionali del Comune, i canali di promozione turistica e relativa pianificazione media collegata e l'Ufficio Stampa preposto.

Articolo 11 - Sponsorizzazione

L'Aggiudicatario potrà svolgere un'attività di reperimento sponsor, da cui ricavare la copertura dei costi di realizzazione della manifestazione.

Allo/agli sponsor sarà riconosciuto un ritorno di immagine mediante la possibilità di veicolare il proprio logo e/o la propria ragione sociale riproducendoli in tutto il materiale informativo e/o pubblicitario da utilizzarsi durante lo svolgimento dell'intera manifestazione.

Eventuali ulteriori benefit a favore degli sponsor dovranno essere approvati in via definitiva dal Comune.

Il Comune si impegna a indirizzare all'Aggiudicatario gli eventuali sponsor che manifestino interesse a partecipare alla manifestazione, fermo restando che i contratti di sponsorizzazione saranno sottoscritti direttamente tra l'Aggiudicatario e lo sponsor stesso.

Gli sponsor dovranno essere reperiti in base ai seguenti criteri/requisiti:

- coerenza con il ruolo istituzionale del Comune e con la manifestazione oggetto del presente capitolato;
- assenza di conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella privata oggetto di sponsorizzazione o pubblicità;
- assenza di pregiudizio o danno all'immagine del Comune;
- conformità al decoro pubblico;
- motivi di inopportunità generale.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- la propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- la pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
- prodotti/servizi con chiaro richiamo a tariffe/prezzi/offerte anche sotto forma di coupon/buoni sconto;
- la pubblicità diretta o collegata all'incentivazione ai giochi d'azzardo o similari.

L'Aggiudicatario fornirà al Comune elenco completo degli sponsor prima della realizzazione dei materiali promozionali della manifestazione.

Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di approvazione degli sponsor, qualora ravvisi un possibile pregiudizio alle finalità dell'evento o comunque non rispetti i criteri sopra stabiliti.

Articolo 12 - Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di inizio servizio, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo 20.

Articolo 13 - Personale

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

L'Aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determina la risoluzione del contratto.

Articolo 14 - Vigilanza e controllo

Per le attività espletate, l'Aggiudicatario è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi e tecnici che il Comune riterrà opportuno eseguire o fare eseguire ed a fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti, nei termini stabiliti dallo stesso richiedente.

L'Aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dal Comune e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare alcun aumento del corrispettivo.

Il Comune ha il potere di procedere a mezzo di propri organi ad ogni forma di controllo e di esame degli atti predisposti dall'Aggiudicatario nello svolgimento delle attività previste dal presente capitolato. L'Aggiudicatario dovrà tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo ritenuto opportuno.

Per i controlli l'Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta.

Le spese relative ai controlli del presente articolo sono a carico del Comune.

Articolo 15 - Pagamenti e fatturazione

Il Comune si impegna a corrispondere all'Aggiudicatario il corrispettivo risultante dall'atto di aggiudicazione.

I pagamenti sono subordinati alla stipulazione del contratto e saranno effettuati dopo l'emissione di regolare fattura da parte dell'Aggiudicatario.

Dall'importo della fattura saranno detratte le eventuali penalità applicate. In caso di R.T.I. l'importo verrà liquidato a favore della capogruppo.

L'Aggiudicatario dovrà fornire al Comune opportuna documentazione di rendicontazione, nello specifico una relazione sull'andamento dell'iniziativa, in merito alle attività svolte e alla campagna di comunicazione realizzata e un piano economico dettagliato delle entrate e delle spese.

L'Aggiudicatario provvederà a trasmettere al Comune l'elenco completo e definitivo degli sponsor reperiti con relativi importi.

La liquidazione delle fatture avverrà solo dopo la verifica dei controlli previsti dalle normative vigenti.

In caso di fattura irregolare o di DURC irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte del Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di procrastinare il pagamento qualora insorgano contestazioni a tale titolo.

Articolo 16 - Fatturazione elettronica

Ai sensi della legge n.244/2007 e del D.M. n.55 del 03/04/2013, le parti si danno reciprocamente atto che le fatture relative al presente contratto sono trasmesse solo ed esclusivamente in forma elettronica.

Il Codice Univoco Ufficio del Comune, al quale l'Aggiudicatario deve indirizzare le eventuali fatture elettroniche è il seguente: UF3A7H.

Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento

“Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, l’Aggiudicatario deve altresì indicare nella fattura anche il “codice identificativo gara” - codice CIG **7798879E88**.

Articolo 17 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 l’Aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni ogni variazione relativa ai dati trasmessi (estremi del conto corrente dedicato, persone delegate ad operare sul conto e relativo codice fiscale).

L’Aggiudicatario si impegna a richiedere analoghe dichiarazioni ai sensi del suddetto art. 3 della Legge n. 236/2010 ai soggetti terzi da lui individuati per la realizzazione dei vari servizi, assumendo tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 18 - Divieto di cessione del contratto

Il contratto, a pena di nullità, non può essere ceduto ai sensi dell’art.105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 19 - Subappalto

Il subappalto è ammesso ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 20 - Cauzione definitiva

L’Aggiudicatario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, costituirà, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, cauzione definitiva di € 10.000,00 (10% del valore della concessione), a mezzo polizza fidejussoria.

Nel caso di mancato o inesatto adempimento contrattuale, il Comune avrà diritto di valersi della cauzione definitiva prestata e di cui in premessa.

L’Aggiudicatario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora nel corso del contratto il Comune abbia escusso in tutto o in parte la stessa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

La cauzione sarà svincolata alla scadenza del contratto, dietro dichiarazione del Comune in ordine all’integrale adempimento delle obbligazioni, nonché all’insussistenza di danni alle strutture ed agli impianti attestata da verbale redatto in contraddittorio.

Articolo 21 - Assicurazione a carico dell’Impresa

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, dovessero derivare al Comune o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell’Aggiudicatario), sono senza riserve ed eccezioni a totale carico dell’Aggiudicatario.

L’Aggiudicatario a tale scopo, trasmetterà al Comune polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione con l’espressa rinuncia da parte della medesima ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune.

L’importo del massimale per ogni sinistro non potrà essere inferiore ad € 3.000.000,00 (tremilioni/00).

Articolo 22 - Penalità

Fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 5 in caso di annullamento della manifestazione, qualora l'Aggiudicatario non esegua correttamente l'obbligazione contrattuale, si applicheranno le seguenti penali:

- per mancata realizzazione dello spettacolo piromusicale: € 10.000,00;
- per mancata realizzazione dello spettacolo serale: € 2.000,00;
- per mancata realizzazione di ogni altra iniziativa del programma: da € 500,00 a € 2.000,00;
- per ogni variazione del programma non concordata preventivamente con il Comune: da € 500,00 a € 2.000,00;
- riduzione della durata dello spettacolo pirotecnico rispetto a quanto previsto all'art. 7.1: € 1.000,00 per ogni minuto;
- mancato intervento del presentatore/speaker per intrattenimento degli spettatori prima e dopo lo spettacolo pirotecnico e in caso di interruzione temporanea dello stesso: € 1.000,00;
- mancata diffusione di musica prima e dopo lo spettacolo pirotecnico: € 1.000,00;
- per ogni attrezzatura/allestimento difforme rispetto alle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica: da € 500,00 a € 4.000,00;
- per ogni altra inadempienza rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato: da € 500,00 a € 4.000,00.

Le penali in qualsiasi caso non potranno essere comunque superiori complessivamente al 10% del valore della concessione, pena la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, trasmessa via PEC all'Aggiudicatario, il quale avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 1 giorno dalla comunicazione della contestazione inviata dal Comune di Monza. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni il Comune di Monza procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

È fatto salvo il diritto del Comune di Monza al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Articolo 23 - Esecuzione in danno

Qualora l'Aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed i tempi previsti, si applicheranno le prescrizioni dell'art. 22 del presente Capitolato.

Il Comune potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente subiti dal Comune.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penalità, il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Aggiudicatario, ovvero, in mancanza sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente integrato.

Articolo 24 - Risoluzione

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del codice civile, il presente contratto potrà essere risolto per il venir meno della fiducia nei confronti dell'Aggiudicatario, previa diffida ad adempiere entro i termini assegnati, dovuta a reiterate violazioni degli obblighi previsti nel presente contratto o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio.

Costituiscono inoltre motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.:

- apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento a carico dell'impresa o altre procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento);
- grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo
- frode, negligenza grave nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

- perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- subappalto non autorizzato;
- casi stabiliti dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016;
- importo delle penali superiore al 10% (dieci per cento) del valore della concessione;
- violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;
- mancata osservanza da parte del Concessionario, dei suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'opera, compresi subappaltatore e cottimista, del Codice di comportamento adottato dal Comune di Monza e pubblicato sul sito internet comunale www.comune.monza.it nella sezione Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti Generali > Codici di condotta > Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all'impresa, il Comune incamererà la cauzione, rimanendo altresì impregiudicata ogni azione per eventuali maggiori danni.

Il Comune, a norma dell'art. 1456 del c.c., si avvarrà della clausola risolutiva espressa al verificarsi delle ipotesi qui richiamate.

E' facoltà del Comune di risolvere il contratto per colpa ed inadempienza dell'Aggiudicatario nel caso in cui lo stesso decada dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o altri registri equivalenti.

Articolo 25 - Revoca della Concessione

Il Comune può procedere alla revoca della concessione ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990.

L'atto di revoca è preceduto da formale comunicazione all'Aggiudicatario con raccomandata A.R. La revoca del contratto è disposta con specifico atto del Comune ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

Articolo 26 - Recesso

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, ai sensi dell'art. 1373 c.c., in qualunque momento, previa formale comunicazione scritta da inviare mediante raccomandata A.R. all'Aggiudicatario con preavviso di almeno 15 gg. Il recesso avrà effetto dal momento del ricevimento della comunicazione.

Inoltre, in conformità alle prescrizioni dell' art. 1, c.13 della L.135/2012, il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri di eventuali convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto stipulato e l'Aggiudicatario non acconsenta ad una modifica, proposta dal Comune, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Dalla data del recesso l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato anche dall'Aggiudicatario solo nel caso di cause di forza maggiore o altre gravi, sostanziali ed imprevedibili cause non imputabili allo stesso.

L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo di raccomandata A/R al Comune almeno 60 giorni prima.

L'Aggiudicatario che ha esercitato il diritto di recesso non potrà vantare alcun diritto nei confronti del Comune, se non limitatamente ai servizi già eseguiti e riconosciuti.

Articolo 27 - Variazione struttura e/o assetto aziendale

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare al Comune, entro 30 giorni dal verificarsi, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

La mancata comunicazione si configura come inadempimento contrattuale e come tale sanzionata con la risoluzione del medesimo ed il risarcimento del danno.

Articolo 28 - Oneri e Spese

Sono a carico dell'Aggiudicatario, tutte le spese contrattuali, ad eccezione dell'I.V.A., che rimane a carico del Comune. Il presente contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 c.2 del DPR 131/86.

Articolo 29 - Controversie

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o al medesimo connesso, fatta eccezione per quelle inerenti il corrispettivo dovuto e non contestato, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 205 e 208 del D. Lgs. n. 50/2016.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione, fatta salva la previsione di cui all'art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016.